



- Alle Imprese Iscritte
- Agli Studi di Consulenza
- Alle Associazioni di categoria

Prot. Circ. 28 – 2016
Modena, 17/5/2016

Oggetto: - Anzianità Professionale Edile. Nuovo contributo minimo

In applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali nazionali il 6/4/2016, con la presente si rende noto che a decorrere dalla denuncia relativa al mese di Maggio 2016 (con scadenza presentazione Giugno 2016) entra in vigore il nuovo contributo minimo mensile dovuto ai fini APE.

Il contributo minimo, fissato per ciascun lavoratore riportato in denuncia nella misura di euro 35,00, NON è un contributo aggiuntivo e NON trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:

- Importo del contributo determinato ordinariamente in denuncia maggiore di euro 35,00;
- Inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- Cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- Assenza di durata complessiva NON inferiore a 80 ore nello stesso mese per Cassa Integrazione, Malattia, Infortunio, Ferie e Permessi retribuiti (nei limiti annuali rispettivamente di 160 e 88 ore)

Il calcolo del contributo minimo viene eseguito nella scheda lavoratore della denuncia mensile (MUT) (nella quale è stato introdotto il dettaglio del "Contributo APE lavoratore") comprensivo dell'eventuale "integrazione al minimo" riportata a parte.

Più precisamente potranno presentarsi i seguenti casi:

Casse Edili di Modena – Aliquota contributo APE 3,6%

Esempio n. 1)

Lavoratore con contributo APE maggiore del minimo per il quale NON VIENE richiesta l'integrazione

Ore Ordinarie Lavorate	Ore Festività	Ore CIG - Malattia Infortunio - Ferie Permessi Retribuiti	Altre Ore Assenza	Paga Oraria	Imponibile contributivo Cassa Edili	Contributo APE determinato	Contributo APE dovuto	Di cui: Integrazione contributo minimo APE
176	8	--	--	9,13	1680	60,48	60,48	ZERO

NOTA:

Il contributo APE di 60,48, determinato moltiplicando l'imponibile contributivo di 1680 per la percentuale APE del 3,6%, risulta maggiore del minimo di 35 euro e pertanto **non viene richiesta** l'integrazione.

Esempio n. 2)**Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale VIENE richiesta l'integrazione**

Ore Ordinarie Lavorate	Ore Festività	Ore CIG - Malattia Infortunio - Ferie Permessi Retribuiti	Altre Ore Assenza	Paga Oraria	Imponibile contributivo Cassa Edili	Contributo APE determinato	Contributo APE dovuto	Di cui: Integrazione contributo minimo APE
80	8	56	40	9,13	803	28,91	35,00	6,09

NOTA:

Il contributo APE di 28,91, determinato moltiplicando l'imponibile contributivo di 803 per la percentuale APE del 3,6%, risulta inferiore al minimo di 35 euro e pertanto **viene richiesta** l'integrazione di euro 6,09.

Non vi sono le condizioni per l'esclusione in quanto le ore di assenza complessiva (56 ore) per CIG, malattia, Infortunio, Ferie e Permessi Retribuiti **sono inferiori a 80 ore**.

Esempio n. 3)**Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale NON VIENE richiesta l'integrazione**

Ore Ordinarie Lavorate	Ore Festività	Ore CIG - Malattia Infortunio - Ferie Permessi Retribuiti	Altre Ore Assenza	Paga Oraria	Imponibile contributivo Cassa Edili	Contributo APE determinato	Contributo APE dovuto	Di cui: Integrazione contributo minimo APE
80	8	96	--	9,13	803	28,91	28,91	ZERO

NOTA:

Il contributo APE di 28,91, determinato moltiplicando l'imponibile contributivo di 803 per la percentuale APE del 3,6%, risulta inferiore al minimo di 35 euro ma **non viene richiesta** l'integrazione in quanto le ore di assenza per CIG, Malattia, Infortunio, Ferie e Permessi Retribuiti **non sono inferiori a 80 ore**.

Esempio n. 4**Lavoratore nuovo assunto dopo il 15 del mese con contributo APE inferiore al minimo per il quale NON VIENE richiesta l'integrazione**

Ore Ordinarie Lavorate	Ore Festività	Ore CIG - Malattia Infortunio - Ferie Permessi Retribuiti	Altre Ore Assenza	Paga Oraria	Imponibile contributivo Cassa Edili	Contributo APE determinato	Contributo APE dovuto	Di cui: Integrazione contributo minimo APE
60	--	--	--	9,13	548	19,73	19,73	ZERO

NOTA:

Il contributo APE di 19,73, determinato moltiplicando l'imponibile contributivo di 548 per la percentuale APE del 3,6%, risulta inferiore al minimo di 35 euro ma **non viene richiesta** l'integrazione in quanto il lavoratore risulta assunto dopo il giorno 15 del mese.

La stessa condizione di non applicazione del contributo minimo si verifica anche nel caso in cui il lavoratore termini il rapporto entro il giorno 15 del mese.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione porgono

Cordiali saluti

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Coscia Pasquale